

Dr. Germana Agnetti

Dr. Angelo Barbato

Dr. Gloriana Rangone

Dr. Francesco Vadilonga

Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Legalmente riconosciuta D.M.28/09/2007

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICOLARE n°

(ai sensi della DGR n. 825 del 25.10.13 e del DDUO n° 10031 del 5.11.13)

TRA

La "Scuola di Psicoterapia IRIS -Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi- "Ente gestore Individuo e Sistema S.r.l. – di seguito denominato "soggetto promotore", con sede legale a Milano (MI) Via Valparaiso, 10/6 C.A.P. 20123, codice fiscale e partita IVA 05175070969 , rappresentata dalla Dott.ssa Gloriana Rangone nata a Novi Ligure il 8/10/1953, in qualità di Legale Rappresentante della Scuola stessa

Ε

COMUNE DI DESIO, codice fiscale n. 00834770158, con sede legale in DESIO MB, Piazza Giovanni Paolo II s.n.c. – di seguito denominato "soggetto ospitante", rappresentato dalla Dirigente Area Persona e Famiglia, Dott.ssa Elvira Antenucci nata a Verona il 09/07/1972, domiciliata per la carica in Desio (MB) – Piazza Giovanni Paolo II a ciò autorizzata ai sensi dell'art.107 del T.U.E.L. n. 267/2000, e dell'art. 81 del vigente Statuto del Comune di Desio.

PREMESSO CHE:

- la Legge n. 56 del 18.02.1989 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- l'art. 3 della suddetta Legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso la





Dr. Germana Agnetti

Dr. Angelo Barbato

Dr. Gloriana Rangone

Dr. Francesco Vadilonga

$I_{nsegnamento\,e}\,R_{icerca}\,I_{ndividuo\,e}\,S_{istemi}$

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Legalmente riconosciuta D.M.28/09/2007

Scuole di Specializzazione Universitarie o presso Istituti a tal fine riconosciuti;

- la Scuola di Psicoterapia Iris, con D.M. del 28 settembre 2004 pubblicato in GU n. 238 del 12 ottobre 2007, è stata riconosciuta idonea ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia;
- il D.M. 11 dicembre 1998 n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della L. 15 maggio 1997 n.127 prevede all'art. 8, comma 2, che nel numero di ore annuali di insegnamento teorico e formazione pratica almeno 100 ore siano dedicate al tirocinio in strutture e servizi pubblici e privati accreditati
- la Giunta della Regione Lombardia con Deliberazione n°825 del 25/10/2013 ha approvato i "Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini" (di seguito denominati "Indirizzi regionali"), ai sensi dei quali è possibile svolgere tirocini curriculari, non costituenti rapporti di lavoro, finalizzati all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, previsti nei relativi piani di studio, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario scolastico o accademico. Essi devono essere:
 - promossi da uno dei soggetti indicati al paragrafo "Soggetti promotori";
 - a beneficio di soggetti rientranti nelle tipologie indicate al punto "Tirocini curricolari" del paragrafo "Oggetto, ambito di applicazione e definizioni";
 - svolti presso i soggetti indicati al paragrafo "Soggetti ospitanti" e rispondenti ai requisiti indicati ai paragrafi "Soggetti ospitanti" e





Dr. Germana Agnetti

Dr. Angelo Barbato

Dr. Gloriana Rangone

Dr. Francesco Vadilonga

$I_{nsegnamento\,e}\,R_{icerca}\,I_{ndividuo\,e}\,S_{istemi}$

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Legalmente riconosciuta D.M.28/09/2007

"Limiti all'attivazione dei tirocini" tenendo conto delle specificità espresse al paragrafo 4.3 "Tirocini Curricolari";

attuati sulla base e nel rispetto delle disposizioni contenute negli Indirizzi regionali e nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

- Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore si impegna ad accogliere Gli allievi in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato/a "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curricolare volto al perseguimento degli obiettivi formativi indicati nel Progetto formativo individuale di cui al successivo art. 2.
- 2. Il tirocinio ha la durata di 150 ore, e sarà svolto nell'arco temporale che sarà definito nel Progetto formativo individuale; il tirocinio si considera sospeso per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore ad 60 gg., oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante; il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
- 3. La durata sopra definita potrà essere prorogata entro i limiti massimi previsti dagli ordinamenti di studio o dei piani di studio, previo accordo tra le parti e il tirocinante e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto formativo individuale.





Dr. Germana Agnetti

Dr. Angelo Barbato

Dr. Gloriana Rangone

Dr. Francesco Vadilonga

Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Legalmente riconosciuta D.M.28/09/2007

ARTICOLO 2 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE

- 1. Gli obiettivi, le modalità, le regole di svolgimento del tirocinio, nonché gli esiti di apprendimento sono definite dal Progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
- 2. Ogni Progetto formativo individuale costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.
- 3. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art.3 ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo art.6.

ARTICOLO 3 LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO

- Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
- 2. Ogni tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora alla stesura del progetto formativo, si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.
- Ogni tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche aggiornando la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.).





Dr. Germana Agnetti

Dr. Angelo Barbato

Dr. Gloriana Rangone

Dr. Francesco Vadilonga

$I_{nsegnamento\,e}\,R_{icerca}\,I_{ndividuo\,e}\,S_{istemi}$

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Legalmente riconosciuta D.M.28/09/2007

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

- 1. Le parti concordano che il tirocinante:
- a) durante lo svolgimento dei tirocinio è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale e concordate con i tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari concordati, rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con l'attività del datore di lavoro:
- deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare garantire l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- d) ha la possibilità di interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor del soggetto promotore e al tutor del soggetto ospitante.
- 2. In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione le parti concordano che
- a) Non è prevista indennità
- 3. Al termine del tirocinio il soggetto promotore rilascia al tirocinante le attestazioni previste dagli Indirizzi regionali;





Dr. Germana Agnetti

Dr. Angelo Barbato

Dr. Gloriana Rangone

Dr. Francesco Vadilonga

Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Legalmente riconosciuta D.M.28/09/2007

ARTICOLO 5 GARANZIE ASSICURATIVE

- 1. Ogni tirocinante è assicurato:
- a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal "soggetto promotore".
- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal "soggetto promotore".
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale.

ARTICOLO 6

MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

- Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
- formazione generale: erogazione a carico di "soggetto promotore";
- formazione specifica: erogazione a carico di "soggetto promotore";





Dr. Germana Agnetti

Dr. Angelo Barbato

Dr. Gloriana Rangone

Dr. Francesco Vadilonga

Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Legalmente riconosciuta D.M.28/09/2007

- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41D.Lgs. 81/08 a carico del "soggetto promotore"
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 a carico del "soggetto ospitante".

ARTICOLO 7

DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

- La presente convenzione ha validità di 4 anni dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe, fatte salve eventuali diverse disposizioni normative.
- 2. Ciascuna delle parti firmatarie può recedere dagli obblighi presi con la sottoscrizione della presente Convenzione, relativamente ad uno o più dei tirocini attivati, solo per i seguenti motivi:
- a) nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo individuale;
- b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo individuale o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del tirocinante:
- 3. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte e al tirocinante tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e avrà effetto dal ricevimento della comunicazione.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il





Dr. Germana Agnetti

Dr. Angelo Barbato

Dr. Gloriana Rangone

Dr. Francesco Vadilonga

$I_{nsegnamento\,e}\,R_{icerca}\,I_{ndividuo\,e}\,S_{istemi}$

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Legalmente riconosciuta D.M.28/09/2007

soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n°825 del 25/10/2013.

Milano,	lì			

Il soggetto promotore	Scuola di Psicoterapia IRIS -Insegnamento e Ricerca Individuo e Sistemi-"	[firma]
Il soggetto ospitante	Comune di Desio Area Persona e Famiglia Settore Servizi e Interventi Sociali	La Dirigente Dott.ssa Elvira Antenucci

[In calce alla copia della convenzione che sarà sottoposta alla firma di ogni singolo tirocinante:]

Per presa visione:

Il tirocinante	Lugli Maria Benedetta	[firma]
----------------	--------------------------	---------

